

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SPES - MIGLIANICO - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MIGLIANICO CH VIA ETTORE
PAOLINI 6

Numero REA: CH - 83584

Codice fiscale: 01363380690

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 16134 di Raccolta

S T A T U T O

Articolo 1) Denominazione

E' costituita una cooperativa sociale di tipo "A" a responsabilità limitata denominata "COOPERATIVA SOCIALE SPES MIGLIANICO" che in conformità al D.Lgs. 460/97 si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione per in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione pubblica la locuzione "SPES - MIGLIANICO".

Articolo 2) Sede

La società ha sede in Miglianico, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso l'Ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 3) Oggetto

La cooperativa, con riferimento ed in conformità del proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti di propri soci cooperatori, ha per oggetto, avvalendosi prioritariamente dell'opera dei propri soci, quello di gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per terzi: la realizzazione di servizi socio-sanitari a favore di persone anziane, giovani e a disagio sia fisico che psichico pertanto, essa potrà effettuare le seguenti iniziative: assistenza geriatrica domiciliare; gestione di Centri Sociali; gestioni di soggiorni per giovani ed anziani; servizio socio-infermieristico domiciliare o presso centri di servizio messi a disposizione da enti pubblici o privati; manifestazioni culturali, ricreative e di varia animazione; servizio psico-pedagogico; servizi di sostegno alle strutture didattiche; recupero e sostegno handicappati, alcoolisti, tossicodipendenti; assistenza ex degenti di O.P.; gestione case di riposo, asili nido; ricerche ed inchieste sociali e demografiche; segretariato sociale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, necessaria od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi ed elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo

della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 4) Scopo mutualistico

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5) Modalità prevalente

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice civile.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.

Più precisamente, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro.

La società si avvale prevalentemente, nello svolgimento della

sua attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non assunte in forza di obbligo di legge o di un contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, nè il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera, impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della repubblica italiana.

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa di bilancio secondo il dettato dell'articolo 2513 c.c..

Art.6) Requisiti dei soci operatori

Possono essere soci operatori le persone fisiche che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono partecipare alla cooperativa anche persone giuridiche, società ed enti, con lo scopo di prestare servizi attinenti all'oggetto sociale ed allo scopo mutualistico della cooperativa.

Art. 7) Ammissione dei soci operatori

L'aspirante socio deve produrre alla cooperativa, unitamente alla domanda di ammissione, l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata eventualmente da un dettagliato curriculum vitae.

Art. 8) Diritti sociali dei soci operatori

I soci operatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

I soci operatori, ancorchè tra gli stessi e la cooperativa non intercorra attualmente un rapporto di lavoro, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e della definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il tutto ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La partecipazione dei soci operatori alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo

mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari.

Nonostante la partecipazione al rischio d'impresa da parte dei soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventualmente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione di lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Ai soci cooperatori è data facoltà di effettuare conferimenti destinati allo sviluppo tecnologico, potenziamento o ristrutturazione aziendale, la cui facoltà di utilizzo verranno stabilite da un regolamento interno.

Art. 9) Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.

La scelta della tipologia di contatto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costitui-

scono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

Art. 10) Regolamento interno

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo complessivo, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Il regolamento mutualistico, una volta approvato dall'assemblea, deve essere depositato a cura degli amministratori entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per il territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Art. 11) Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei soci cooperatori e, quindi di stipulare con i medesimi all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento e quindi, a parità di qualifiche professionali, sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300/1970, la cooperativa è tenuta a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dall'assemblea ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 142/2001 a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristoro, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Relativamente ai soci cooperatori che intrattengono con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo, il trattamento economico degli stessi può essere commisurato, secondo le previsioni del regolamento, al risultato dell'attività lavorativa dagli stessi svolta, anziché alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La cooperativa è obbligata al pagamento dei contributi previdenziali anche per la quota a carico dei soci lavoratori.

Ai soci lavoratori spettano, in relazione alla concreta tipologia di contratto di lavoro effettivamente realizzato, le tutele previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro e le ulteriori tutele derivanti dai contratti ed accordi collettivi previsti dalla legge.

Art. 12) Ristori

I ristori potranno esser ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici ed in particolare, facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative) e sulla base dei suddetti compensi, proporzionalmente distribuire i ristori.

I ristori attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art.3 comma 1 e comma 2 lettera a) della legge 3 aprile 2001 n.142.

Art. 13) Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di

lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico.

Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego e, non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

Art. 14) Scioglimento dei rapporti mutualistici

Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio cooperatore con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

Art. 15) Recesso del socio cooperatore

In deroga al disposto dell'art. 2532 ultimo comma del codice civile, il rapporto di lavoro tra socio recedente e cooperativa si scioglie decorsi 90 giorni dal momento in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale.

Art. 16) Esclusione del socio cooperatore

L'esclusione opera oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c. anche nei seguenti casi:

- a) - il socio cooperatore che, richiesto dalla cooperativa, rifiuti di stipulare con la medesima un contratto di lavoro;
- b) - il socio lavoratore relativamente al quale sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. Ricorrendo quest'ultima eventualità, l'esclusione determina automaticamente lo scioglimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.5 comma 2 della legge n. 142/2001, senza necessità di apposito atto di licenziamento, in tal caso però, l'esclusione deve essere preceduta da contestazione dell'addebito al socio lavoratore, nel rispetto dei termini e delle formalità prescritte per il caso di licenziamento(in particolare, con l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 7 della legge n.300/1970 e dell'art. 3 della legge n. 604/1966), in modo da garantire al socio lavoratore le medesime garanzie previste dalla legge per il licenziamento.

Articolo 17

CONSEGUENZE DELLO SCIoglimento DEL RAPPORTO MUTUALISTICO SUL RAPPORTO SOCIALE

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per le cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione e, salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. In caso di morte del socio i di lui eredi hanno diritto alla liquidazione della quota a norma di legge. La liquidazione della quota al socio uscente o ai di lui eredi, ha luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

L'articolo 2535 c.c. regola la liquidazione della partecipazione sociale e l'eventuale rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. La legge regola la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Articolo 18

CONTRIBUTI IN DENARO DEI SOCI COOPERATORI

Salvi i contributi volontariamente versati dai soci, l'assemblea ordinaria può, a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e durante l'intera durata del quale è vietata la distribuzione di utili. In tale occasione, l'assemblea può deliberare:

- la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi spettanti ai soci lavoratori anche a titolo di ristorno, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) della legge 3 aprile 2001 n.142;
- l'obbligo di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie, anche mediante parziale decurtazione del trattamento economico minimo, quale spettante in base ai contratti ed accordi collettivi applicabili.

Art. 19

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 20

CAPITALE

Il capitale sociale è variabile ed è fissato in conferimenti da parte dei soci cooperatori di Euro 25,00 nominali cadauno.

Il capitale sociale può essere aumentato ai sensi dell'articolo 2524 c.c. con deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

Articolo 21

ASSEMBLEA

Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

(Qualora si preveda, con indicazione dei relativi diritti patrimoniale e amministrativi nonché della relativa disciplina, l'emissione di strumenti finanziari muniti di diritto di voto: ai possessori di strumenti finanziari non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in ciascuna assemblea generale).

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota (ovvero il numero delle azioni possedute).

I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante de-

lega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del caso, alla nomina di due scrutatori. L'Assemblea nomina un segretario.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, vengono convocate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, mediante avviso affisso all'albo nella sede sociale della cooperativa e/o avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento; sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata, la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti. Esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo che avvenga per acclamazione. Il voto assembleare può venire espresso per corrispondenza.

In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

(Qualora si preveda, con indicazione dei relativi diritti, nonché della relativa disciplina, l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di voto: l'Assemblea speciale di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi di diritto di voto delibera sugli oggetti previsti dall'art. 2541 c.c.

L'Assemblea speciale viene convocata mediante lettera raccomandata e/o avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento inviati agli aventi diritto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengano necessario, ovvero quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. La legge regola i compiti e facoltà del Rappresentante Comune).

L'Assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, sono presenti o informati della riu-

nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
A tal fine, l'Amministratore, il Sindaco o il Revisore che non saranno presenti, dovranno, prima della riunione rilasciare una dichiarazione scritta da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del C.c.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Possono essere delegati per la partecipazione all'Assemblea anche i soci lavoratori della cooperativa, ancorché dipendenti della società.

Articolo 22

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di n. 3 membri anche non soci, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando al Presidente del Consiglio la rappresentanza della Società.
La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'Atto Costitutivo.
Possono essere nominati amministratori, nella maggioranza i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ed eventualmente, nel massimo numero di uno, persone non socie.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Presidente del Consiglio é nominato dal Consiglio stesso fra gli Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale a singoli suoi componenti, nei limiti previsti dall'articolo 2381 c.c., fermo restando che non potranno altresì essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incido-

no sul rapporto mutualistico con i soci.

Entro gli stessi limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione, potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri. Qualora la legge lo prescriva il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi. I sindaci supplenti sono due. I membri effettivi nominano in loro seno il Presidente. Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Oltre il diritto di esaminare il libro soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e, di ottenerne estratti a proprie spese i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo qualora la cooperativa abbia più di tremila soci, hanno il diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante eventualmente assistito da professionisti di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo.

I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso dovrà essere inviato dal Presidente a tutti gli altri amministratori e, ove nominati, ai sindaci effettivi e al revisore.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora intervegano tutti gli amministratori in carica e, ove nominati, i sindaci effettivi e i revisori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che siano dalla legge, dall'atto costitutivo o

dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Il consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni. La carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di amministratore Delegato non sono tra loro incompatibili.

Art. 23

RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministrazione Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ai singoli amministratori delegati ove nominati, ovvero in caso di due amministratori, disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico inoltre rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni e il compenso. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., né ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile.

Qualora il Consiglio sia composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca dell'amministratore delegato, si intenderanno decaduti entrambi e si dovrà procedere d'urgenza alle nuove nomine.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., in caso di nomina di più amministratori non costituenti un Consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano, secondo quanto stabilito in sede di nomina:

o disgiuntamente a ciascun amministratore il quale potrà compiere con firma singola qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione,

o congiuntamente a tutti gli amministratori i quali potranno compiere con firma abbinata qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione,

o congiuntamente ad un numero di amministratori che rappresenti la maggioranza di quelli in carica con facoltà di compiere con firma tra loro congiunta.

Qualora in sede di nomina sia precisato che gli amministratori nominati non costituiscono un Consiglio, ma nulla sia detto in ordine alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore.

Art. 24

RIMBORSO SPESE

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

Art. 25

COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale, con decisione dei soci ai sensi del presente statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 2° e 3° comma del codice civile.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono dall'ufficio, i soggetti menzionati nell'art. 2399 c.c..

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2479-ter del codice civile.

Art. 26

REVISORE.

Con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri

del Collegio sindacale.

Art. 27

BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Art. 28

UTILI.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge. L'assemblea determina, nel rispetto dell'art. 2545 quinquies C.C., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti.

La percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori è del 60% da ripartirsi secondo le seguenti modalità: emissione di assegni circolari non trasferibili.

È fatto comunque divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È inoltre vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori e, ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' fatto altresì divieto distribuire le riserve fra i soci cooperatori. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.)

Art. 29

SCIoglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta

la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

In caso di scioglimento della società è obbligo devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 30

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO SUCCESSIVO

Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà, come previsto dall'art.1375 c.c..

Tale impegno verrà rispettato in ogni fase del rapporto, nella formazione, come anche nell' esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno è diretto anche a risolvere in funzione preventiva l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse.

I soci convengono concordemente, che, qualora e nonostante quanto sopra, sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società.

Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel termine di legge. Le parti concordano sulla necessità di far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il conciliatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le Parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, consulenti, persone di fiducia, rappresentanti delle associazioni di categoria.

Anche nella fase della conciliazione resta fermo l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti, nel comune interesse alla composizione della lite e con particolare riferimento a:

a) alla necessità per la parte di comparire personalmente o di farsi assistere da persona a conoscenza dei fatti e munita dei

necessari poteri;

b) alle facoltà previste dall'art. 40 comma 2 del D.L.g.vo. n. 5 del 2003.

Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto, è devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato come per legge.

La nomina dovrà essere fatta entro 15 giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.

Il termine per la pronuncia della determinazione arbitrale sarà di novanta giorni dalla accettazione da parte dell'arbitro. Qualora l'arbitro ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o se successivo dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà in Chieti presso il domicilio che sarà indicato dall'arbitro.

Alla Parte istante del giudizio farà carico l'onere dell'anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l'arbitro.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

Il presente articolo non si applica alle controversie tra cooperativa e socio lavoratore, che rientrano nella competenza del giudice del lavoro.

Art. 31

RINVIO

Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme vigenti in materia tra cui le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile:

a) - le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori, nonché del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

b) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

c) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni (ovvero: sulla società a responsabi-

lità limitata).

FIRMATO: DI CIANO MARIA CONCETTA - MARIA RUSSO NOTAIO - SIGIL-
LO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R.
445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
C.C.I.A.A. di Chieti, autorizzazione n. 5160 rep. 2° del
05.12.2001 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle En-
trate Ufficio delle Entrate di Chieti.